

**LOTTO 2**  
**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO**  
**DELL'INCARICO RELATIVO ALLA VERIFICA DELLA CONTABILITÀ**  
**REGOLATORIA DI RETE FISSA, PER GLI ANNI 2018, 2019, 2020, 2021 (CIG**  
**8538372778)**

**ART. 1**

**OGGETTO DELL'APPALTO**

1. Il presente capitolato speciale d'oneri, di seguito "Capitolato", ha per oggetto l'affidamento dei servizi di verifica della contabilità regolatoria relativa alle attività di rete fissa svolta da TIM S.p.A. (nel seguito, anche Telecom) per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021.

**ART. 2**

**CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

1. L'aggiudicatario deve garantire la verifica dei documenti predisposti da TIM S.p.A. per i servizi su rete fissa relativi alla contabilità dei costi e separazione contabile, alle relative metodologie e alla corretta valorizzazione degli *adjustment* di prezzo (AOR). L'attività richiesta include la verifica della correttezza, della coerenza e della conformità alla normativa vigente dei contenuti dei documenti elencati con particolare riferimento, ove applicabile, a quanto previsto dal terzo ciclo di analisi di mercato (delibere nn. 623/15/CONS, 412/15/CONS, 425/16/CONS), e dalle delibere n. 678/11/CONS, n. 324/13/CONS e n. 348/19/CONS.
2. Per lo svolgimento delle verifiche di cui al comma 1, l'aggiudicatario è tenuto a far riferimento alle modalità previste nell'Allegato tecnico al presente Capitolato.
3. I servizi oggetto dell'appalto sono da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi.
4. L'Autorità è proprietaria dei rapporti periodici oggetto del presente Capitolato e potrà disporne liberamente.
5. L'Autorità può autorizzare, se richiesto, la divulgazione e la commercializzazione dei dati elementari, mediante preventivo assenso scritto.

**ART. 3**

**DURATA DEL CONTRATTO**

1. La durata del contratto è di due anni a decorrere dalla data di stipula ovvero dall'inizio dell'esecuzione del servizio qualora preceda la stipula, secondo la seguente ripartizione: prima annualità per la verifica degli anni 2018 e 2019 e seconda annualità per la verifica degli anni 2020 e 2021.
2. Il contratto, in ogni caso, termina con l'ultimazione dell'incarico da parte dell'aggiudicatario.
3. La durata del contratto può essere sospesa dall'Autorità in ragione di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, non prevedibili all'atto di adozione del presente Capitolato, anche su istanza del soggetto aggiudicatario.
4. L'Autorità si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di avvio delle attività, anche in pendenza della stipulazione del contratto. L'avvio della prestazione, in ogni caso, non può avvenire prima della stipula dell'accordo di riservatezza e della consegna dei documenti contabili degli operatori destinatari di obblighi di verifica contabile.
5. La sospensione di cui al comma precedente produce efficacia se disposta con atto scritto e sottoscritta da entrambe le parti.

**ART.4**

**VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA**

1. In caso di revoca dell'aggiudicazione o di risoluzione del contratto, l'Autorità si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria finale. Entro i termini di validità dell'offerta indicati nel bando di gara, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipula del contratto.
2. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del d.lgs. 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Autorità procede ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dei servizi oggetto del presente Capitolato.

**ART. 5**

**IMPORTO DELL'APPALTO**

1. L'importo contrattuale posto a base d'asta per l'affidamento del servizio di verifica

della contabilità regolatoria di rete fissa di TIM S.p.A., per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 è stabilito in euro 720.000,00 (settecentoventimila), IVA esclusa.

**ART. 6**

**VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DEL SERVIZIO**

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto stipulato, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, è facoltà dell'Autorità richiedere all'aggiudicatario, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, un ampliamento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le modifiche della prestazione saranno richieste dall'Autorità mediante un preavviso di quindici giorni, da comunicarsi a mezzo PEC.
3. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi alle richieste avanzate, l'Autorità si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare risolto il contratto. In tal caso all'aggiudicatario spetta il solo corrispettivo relativo alla prestazione eseguita, esclusi ogni altro rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo o ragione di ogni genere.
4. È, altresì, facoltà dell'Autorità richiedere, per sopravvenute e motivate esigenze, una diminuzione dell'oggetto del contratto con conseguente diminuzione del corrispettivo.

**ART. 7**

**CAUZIONE E GARANZIE**

1. Il deposito cauzionale definitivo viene fissato nel 10% dell'importo di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia è rilasciata nelle specifiche modalità indicate all'art. 103, del d.lgs. 50/2016, con particolare riguardo al comma 4.
2. Il deposito cauzionale definitivo resta vincolato per intero fino alla scadenza contrattuale, ovvero fino al termine dell'esecuzione del servizio e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria.
3. La cauzione, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del d.lgs. 50/2016, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni

derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

4. La cauzione dovrà prevedere la possibilità di escussione anche a titolo di penale in caso di risoluzione per inadempimento, ai sensi del successivo art. 16, fermo restando quanto ivi riportato.

5. Qualora la garanzia venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dal relativo atto deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta dell'Autorità ed entro quindici giorni dal ricevimento della relativa PEC, a versare la somma dovuta, con esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all' art. 1944 c.c. e, in ogni caso, della decadenza di cui all'art. 1957 c.c..

6. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

### **ART. 8**

#### **PAGAMENTI**

1. L'Autorità nomina il proprio DEC all'atto della stipula del contratto e, ove non coincidente con quest'ultimo, un proprio Responsabile di progetto che opererà su mandato del primo.

2. Il pagamento delle prestazioni rese dal soggetto aggiudicatario è effettuato entro trenta giorni a decorrere dalla presentazione della fattura, redatta nel rispetto della normativa vigente e contenente: il numero CIG 8538372778, il Codice Univoco Ufficio UFR0U4, intestata a: *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco, Napoli 80143, cod. fiscale n. 95011660636* e, comunque, non prima della verifica da parte del Responsabile di Progetto dell'Autorità del materiale e della documentazione prodotta.

2. Il pagamento delle prestazioni, in particolare, può avvenire dopo l'espletamento delle seguenti formalità:

- a) l'aggiudicatario consegna al Responsabile di Progetto dell'Autorità la documentazione relativa all'esecuzione delle attività descritte nell'Allegato tecnico al presente Capitolato;
- b) il Responsabile di Progetto dell'Autorità verifica la documentazione fornita dall'aggiudicatario, nonché la corretta e regolare esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato e dal relativo Allegato tecnico.

3. Il pagamento è effettuato, esclusivamente in favore dell'aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'aggiudicatario deve tempestivamente comunicare all'Autorità gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché gli estremi dei soggetti delegati ad operare su di essi. L'aggiudicatario provvede, altresì, a trasmettere ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

4. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Capitolato, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. In caso di variazioni alle predette modalità di accredito, l'appaltatore è tenuto, sotto la propria esclusiva responsabilità, a comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione. In difetto, l'appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né a quelli già effettuati, anche quando le variazioni risultino pubblicate ai sensi di legge.

6. Ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del d.lgs. 50/2016, sull'imponibile netto di ciascuna fattura, è precisato, in una separata voce, un importo pari allo 0,50 per cento del totale indicato nella fattura, che Agcom trattiene a titolo di ritenuta. La predetta ritenuta è svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

#### **ART. 9**

#### **ONERI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

1. Per la stipula del contratto, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente Capitolato, l'aggiudicatario deve provvedere:

- a) alla costituzione del deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 7;
- b) al rinnovo della documentazione eventualmente scaduta;
- c) alla nomina di un Responsabile di Progetto a cui è attribuito il compito di:
  - i. garantire l'effettiva esecuzione delle prestazioni per conto del soggetto aggiudicatario;
  - ii. essere il punto di riferimento dell'Autorità presso il soggetto aggiudicatario per tutta la durata del contratto;

- iii. coordinare le attività di competenza del soggetto aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- iv. coordinare tutto il personale messo a disposizione dal soggetto aggiudicatario in coerenza con quanto dichiarato in sede di offerta;
- v. collaborare con il Responsabile di Progetto dell'Autorità e con il relativo personale;
- vi. partecipare alle riunioni indette per riferire sulle attività svolte e su quelle in corso di svolgimento.

2. All'atto della stipula del contratto, nel formalizzare gli impegni assunti all'atto della presentazione dell'offerta, l'aggiudicatario dovrà riprodurre, ai sensi del DPR n. 445/2000, una dichiarazione con la quale rende:

- a) di non trovarsi in conflitto di interessi relativamente all'espletamento dell'incarico;
- b) di non avere in corso incarichi inerenti alle materie disciplinate dal titolo II, capi III e IV, del Codice delle comunicazioni, con le imprese autorizzate alla fornitura di reti o servizi di comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1 dell'allegato 10 al Codice delle comunicazioni, ovvero le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni, servizio telefonico accessibile al pubblico, servizio di comunicazioni mobili e personali, servizi di rete e/o di comunicazione elettronica via satellite, e l'impegno a non assumerne nuovi durante l'esecuzione dell'appalto;
- c) in relazione ai servizi aggiudicati, l'impegno a non assumere incarichi commissionati da TIM S.p.A. e società controllanti, controllate o collegate per i dodici mesi successivi al completamento dell'incarico.

3. Per l'esecuzione del servizio, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente Capitolato, l'aggiudicatario si impegna a:

- a) usare la massima diligenza, segnalando tempestivamente all'Autorità tutte quelle circostanze e quei fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
- b) mantenere la disponibilità, per l'intera durata del contratto, delle risorse tecniche e strumentali, o equivalenti, dichiarate in sede di esperimento di gara;
- c) versare tutte le imposte e tributi generali e speciali, senza rivalsa, che gravano o potranno gravare a qualsiasi titolo sull'aggiudicatario, per tutte le prestazioni previste nel presente Capitolato;
- d) assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all'Autorità, ed a terzi, sia a cose che a persone, in dipendenza di manchevolezze o di

trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori;

e) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

f) mantenere l'Autorità estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di terzi per mancato adempimento degli obblighi scaturenti dal presente Capitolato o per inosservanza di norme di legge, regolamentari e statutarie. A tale scopo, l'aggiudicatario deve provvedere:

i.all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche con riguardo alle esigenze di connesse ad una corretta esecuzione del servizio;

ii.a comunicare, entro dieci giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione, l'elenco del personale adibito al servizio. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate tempestivamente all'Autorità e formalizzate in caso di nuova assunzione mediante consegna della comunicazione di assunzione entro sei giorni lavorativi dalla stessa;

iii.a comunicare immediatamente ogni rilevante modificazione che possa aver luogo nella propria compagine sociale, nonché nel proprio assetto organizzativo e patrimoniale, restando inteso che tali eventi non inficeranno in alcun modo la prosecuzione del rapporto contrattuale;

iv.all'istruzione del proprio personale dipendente circa le modalità di svolgimento del servizio;

v.a tutte le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidati.

4. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti connessi all'integrale espletamento delle attività oggetto del contratto.

5. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Capitolato a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti

dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, restano ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore, pertanto, non può avanzare a tale titolo ulteriori pretese di compensi nei confronti dell'Amministrazione.

6. L'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura, informando contestualmente il RUP e il DEC, di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, ovvero per qualunque altra finalità non lecita.

7. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

8. L'Appaltatore si obbliga:

a) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

b) ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;

c) fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto;

d) a dimostrare, previa richiesta dell'Autorità, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. 50/2016. In caso di inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, risultante dal Documento unico di

regolarità contributiva, l'Amministrazione provvede a disporre la trattenuta dell'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva viene disposto dall'Autorità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Autorità si riserva di disporre il pagamento anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto. Il responsabile del procedimento predispone le quietanze che vengono sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al presente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

9. L'Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire all'Amministrazione lo svolgimento, in qualsiasi momento, delle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto.

#### **ART. 10**

#### **ATTIVITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Entro dieci giorni dalla data di consegna della documentazione contabile relativa al lotto 1, salvo quanto rappresentato al successivo art. 11, l'aggiudicatario sottopone al Responsabile di progetto dell'Autorità una proposta di pianificazione delle attività contenente le seguenti indicazioni:

- a) progetto di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dell'appalto;
- b) calendario delle attività della proposta di cui al punto precedente.

2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma precedente può comportare l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13.

3. Il Responsabile di progetto dell'Autorità, entro i dieci giorni successivi alla ricezione della proposta e comunque prima dell'avvio delle attività di verifica, trasmette all'aggiudicatario l'approvazione della proposta medesima, comprensiva di eventuali commenti e modifiche.

4. Il Responsabile di progetto dell'aggiudicatario è tenuto a verbalizzare le riunioni indette con l'Autorità nel corso dello svolgimento dell'incarico.

5. Il Responsabile di progetto dell’Autorità, durante l’esecuzione del contratto, può richiedere, in qualsiasi momento, previa motivazione, la sostituzione del personale partecipante al gruppo di lavoro per lo svolgimento dell’attività di verifica. L’aggiudicatario è tenuto a sostituirlo con altro personale di pari livello ed esperienza professionale, secondo le indicazioni di gradimento manifestate dal Responsabile di progetto dell’Autorità.
6. Tutti gli ordini relativi all’esecuzione delle prestazioni sono impartiti dal Responsabile di progetto dell’Autorità, o da altro funzionario dallo stesso delegato, in nome e per conto dell’Autorità, nei limiti di quanto espressamente indicato dal presente Capitolato e per le finalità di cui al relativo Allegato tecnico.
7. L’aggiudicatario, fatti salvi i casi di forza maggiore (malattia, dimissioni, ecc.), è tenuto a non sostituire, di sua iniziativa, il personale di cui si avvale per l’intera durata delle prestazioni contrattuali.
8. Tutta la documentazione predisposta dall’aggiudicatario in sede di esecuzione del contratto deve essere fornita in lingua italiana, in copia cartacea (nel numero di copie da concordare con il responsabile di progetto dell’Autorità), nonché in digitale su supporto ottico in formato compatibile con gli applicativi per Windows.

**ART. 11**  
**CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ**

1. Le attività di cui al presente Capitolato devono essere svolte secondo il seguente calendario:

<b>LOTTO</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b><i>2- Verifiche della contabilità di rete fissa di TIM S.p.A.</i></b>	<p>Consegna dei documenti contabili da TIM al soggetto aggiudicatario all’avvio della prestazione.</p> <p>Analisi dei documenti contabili e pianificazione di avvio attività entro il 30° giorno dalla data di consegna della</p>	<p>Consegna dei documenti contabili da TIM al soggetto aggiudicatario successivamente al completamento della revisione per l’anno 2018.</p> <p>Completamento delle verifiche contabili entro il 60° giorno dalla data di consegna della</p>	<p>Consegna dei documenti contabili da TIM al soggetto aggiudicatario successivamente al completamento della revisione per l’anno 2019.</p> <p>Completamento delle verifiche contabili entro il 60° giorno dalla data di consegna della</p>	<p>Consegna dei documenti contabili da TIM al soggetto aggiudicatario successivamente al completamento della revisione per l’anno 2020.</p> <p>Completamento delle verifiche contabili entro il 60° giorno dalla data di consegna della</p>

	documentazione.  Completamento delle verifiche contabili entro il 90° giorno dalla data di consegna della documentazione.	documentazione.	documentazione.	documentazione.
--	---	-----------------	-----------------	-----------------

2. La prima riunione relativa all'espletamento degli atti preparatori alle attività di verifica è convocata entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte dell'Autorità.

3. La relazione finale del soggetto aggiudicatario contiene, per ciascun esercizio contabile, la certificazione di conformità al quadro normativo di riferimento della contabilità dei costi e della separazione contabile, oltre che della corretta valorizzazione dei *transfer charge* di prezzo (ivi inclusi gli *adjustment* di prezzo (A<sub>OR</sub>)) definiti all'interno delle linee guida di cui all'allegato A alla delibera n. 678/11/CONS, di cui alla delibera n. 324/13/CONS e di cui alla delibera n. 348/19/CONS.

4. Le relazioni sono consegnate all'Autorità entro dieci giorni dalla conclusione delle relative attività di verifica.

5. L'aggiudicatario, previa richiesta dell'Autorità, si rende disponibile, a partire dall'anno contabile 2020, a svolgere le attività di verifica contestualmente alle attività di predisposizione delle contabilità regolatorie da parte dell'operatore di rete fissa, in analogia a quanto avviene per le attività ordinarie di revisione del bilancio civilistico.

6. Qualora si proceda con la modalità di verifica di cui al comma precedente, le relazioni di conformità sono trasmesse contemporaneamente alla consegna dei documenti contabili da parte dell'operatore di rete fissa. In fase di prima applicazione, l'Autorità si riserva di definire con il supporto dell'aggiudicatario, sentita la parte interessata, i tempi e le modalità di espletamento della relativa attività di verifica, in deroga a quanto previsto nella tabella di cui al comma 1.

#### **ART. 12**

#### **VERIFICA DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. La regolare ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali come descritte nel presente Capitolato e nel relativo Allegato tecnico è attestata in appositi verbali redatti dal DEC, ove possibile in contraddittorio con l'aggiudicatario.

2. Il verbale deve contenere l'indicazione degli eventuali ritardi nell'esecuzione delle

prestazioni stesse rispetto ai termini prestabiliti. L'inosservanza dei termini previsti per la corretta esecuzione delle prestazioni comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13.

3. Il DEC, in qualunque momento, può disporre delle verifiche per appurare il corretto svolgimento delle attività, nonché la correttezza dei risultati comunicati e delle modalità procedurali connesse alla loro acquisizione.

4. Qualora vengano riscontrate eventuali irregolarità, il DEC può richiedere l'eliminazione dei vizi e delle difformità evidenziate. L'appaltatore è tenuto a garantire l'eliminazione del vizio o della difformità segnalata senza oneri aggiuntivi. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 e la possibilità di procedere ai sensi del successivo art. 16.

5. L'Aggiudicatario, previa richiesta del DEC, è tenuto a fornire tutta la documentazione e il personale necessario per l'espletamento delle suindicate verifiche.

### ***ART. 13***

#### **PENALI**

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 11 del presente Capitolato, si procede all'applicazione delle penali al verificarsi delle seguenti ipotesi:

a) qualora la proposta di pianificazione delle attività di cui all'art. 10 del presente Capitolato non avvenga nei tempi fissati, è applicata una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo fino alla data di consegna della predetta proposta;

b) qualora la consegna delle relazioni di cui alle specifiche tecniche per i differenti lotti non avvenga nei tempi fissati nella proposta di pianificazione di cui all'art. 10, ovvero non avvenga nei tempi definiti dall'Autorità a seguito di quanto previsto dal medesimo art. 10 del presente Capitolato, verrà applicata una penale di euro 700,00 (settecento/00) per ogni giorno di ritardo fino alla data di consegna delle relazioni;

c) per qualsiasi ulteriore inadempimento agli obblighi indicati dal presente Capitolato e nell'Allegato tecnico, è applicata una penale di euro 5.000,00 (cinquemila/00), fatto salvo l'eventuale maggior danno.

2. Ai sensi dell'art. 113-*bis*, del d.lgs. 50/2016, le penali di cui al comma precedente non possono superare complessivamente il dieci percento dell'ammontare netto contrattuale. Il Superamento di detta soglia comporterà la risoluzione del contratto.

**ART. 14**

**MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE PENALI**

1. L'applicazione della penale è preceduta da una comunicazione scritta con la quale il DEC contesta l'omesso o il ritardo adempimento.
2. L'aggiudicataria, nei tre giorni lavorativi successivi alla contestazione, può presentare per iscritto le proprie giustificazioni. Trascorso tale termine senza che l'aggiudicatario abbia presentato le proprie difese ovvero, nel caso in cui, all'esito delle verifiche effettuate in base alle giustificazioni pervenute, venga confermato l'inadempimento contestato, si procede all'applicazione della penale.
3. Gli importi relativi alle penali applicate all'aggiudicatario vengono trattenute, su indicazione del DEC, dall'Autorità al momento del pagamento del corrispettivo dovuto ovvero, in alternativa, incamerate a valere sul deposito cauzionale definitivo. In tale ultima ipotesi l'aggiudicatario è tenuto a provvedere alla reintegrazione della cauzione entro quindici giorni, pena la risoluzione del contratto.
4. L'applicazione delle penali, che in ogni caso non può superare il 10% dell'ammontare complessivo netto del contratto, non impedisce il risarcimento dell'eventuale maggior danno imputabile all'appaltatore e derivante dall'eventuale inadempimento o inesatta esecuzione dell'appalto.

**ART. 15**

**CESSIONE, SUBAPPALTO E REVISIONE DEI PREZZI**

1. È vietata la cessione ed il subappalto totale e parziale del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, pena l'immediata risoluzione, il risarcimento dei danni ed il rimborso delle eventuali spese sostenute dall'Autorità e derivanti dalla risoluzione medesima.
2. Per l'intero periodo di durata contrattuale non è ammessa la revisione dei prezzi per i servizi prestati né adeguamenti dovuti a variazioni dell'indice ISTAT.
3. La violazione dei precedenti commi comporterà la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 16.

**ART. 16**

**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'Autorità si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'appalto in caso di inadempimento, previa diffida a adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., nonché

nelle ipotesi declinate dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

2. Qualora le ipotesi di inadempimento vengano accertate in pendenza di stipula del contratto ovvero in fase di esecuzione anticipata dello stesso, l'Autorità può procedere alla revoca dell'aggiudicazione.

3. In caso di risoluzione per inadempimento, l'Autorità ha la facoltà di incamerare la garanzia definitiva a titolo di penale, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

### ***ART. 17***

#### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. L'Autorità, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto d'appalto, anche in assenza di produzione di danno, previa semplice comunicazione a mezzo PEC senza alcun genere di indennità e compenso per l'aggiudicatario, nell'ipotesi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso in cui ricorra una delle seguenti inadempienze:

- a) reiterato e/o grave inadempimento accertato;
- b) si siano verificate irregolarità, frodi e negligenze in genere;
- c) nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- d) nel caso di subappalto e cessione del contratto e/o revisione del prezzo;
- e) nel caso di superamento del limite per le penali di cui all'art. 13;
- f) nel caso di mancato rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- g) abbandono del servizio, salvo che per cause di forza maggiore;
- h) in caso di mutamenti di carattere organizzativo che possano incidere sulla regolare esecuzione del contratto;
- i) nel caso di perdita della certificazione del sistema di qualità da parte dell'aggiudicatario ovvero di ogni altra condizione o requisito necessario per la stipula del contratto con l'Autorità.

2. In tal caso, all'aggiudicatario è accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione.

### ***ART. 18***

**RECESSO**

1. Il contratto d'appalto è concluso in considerazione, *inter alia*, della compatibilità della compagine sociale dell'aggiudicatario, nonché del proprio assetto societario e patrimoniale al ruolo istituzionale dell'Autorità.
2. Alla sola Autorità è attribuita la facoltà, in qualunque momento, di recesso unilaterale dal Contratto.
3. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC che dovrà pervenire almeno venti giorni prima della data del recesso, decorsi i quali l'Autorità provvede con la verifica della regolarità del servizio fornito.
4. In caso di recesso, l'Autorità si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente e quanto segue:
  - a) prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Autorità;
  - b) decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
5. Restano ferme le ipotesi di cui all'art. 109 del d.lgs. 50/2016 e agli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011.

**ART. 19**

**ESECUZIONE IN DANNO**

1. Fatti salvi le ipotesi di forza maggiore, in caso di omissione ovvero di sospensione, anche parziale, da parte dell'aggiudicatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Autorità può sostituirsi all'aggiudicatario nell'esecuzione d'ufficio, ovvero potrà avvalersi di terzi, in danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

**ART. 20**

**PRIVATIVE E BREVETTI**

1. L'Autorità è esonerata da qualsiasi responsabilità possa derivare dal fatto che siano stati utilizzati, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, procedure per le quali terzi abbiano la privativa, ovvero il brevetto.
2. Per le ipotesi di cui al comma precedente, l'Aggiudicatario risponde direttamente delle eventuali richieste di risarcimento.
3. L'Autorità acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione del Contratto, dei

relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del servizio.

4. L'Amministrazione può, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.

5. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio relativi al contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del contratto, sono e rimangono di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che può, senza alcuna restrizione, disporre la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le finalità istituzionali.

6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del contratto non può essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la previa approvazione dell'Amministrazione.

7. In caso di inadempimento a quanto stabilito nei commi precedenti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 16.

### ***ART. 21***

#### **RISERVATEZZA**

1. Le attività preparatorie all'esecuzione dell'appalto comprendono la sottoscrizione di accordi di riservatezza con gli operatori sottoposti alla verifica della regolarità contabile di cui al presente Capitolato.

2. Gli accordi di cui al precedente comma devono essere sottoscritti prima dell'avvio delle prestazioni contrattuali, entro il termine indicato dal Responsabile di Progetto.

3. L'aggiudicatario stipula l'accordo di riservatezza garantendo la propria indipendenza, con particolare riferimento alle informazioni contenute nella relazione finale e alle informazioni fornite all'Autorità.

4. L'accordo di riservatezza non prevede, in via generale, limitazioni al contenuto informativo e di dati per le finalità di stesura della relazione di conformità del soggetto aggiudicatario e di rendicontazione all'Autorità.
5. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le notizie, le informazioni forniti dai responsabili dell'Autorità, nonché quelli di cui il soggetto aggiudicatario sia venuto comunque a conoscenza relativamente alla procedura di gara e nel corso della esecuzione dell'appalto.
6. Le predette informazioni non devono essere divulgate in alcun modo e in qualsiasi forma, non devono essere comunicati a terzi né utilizzati a qualunque titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.
7. L'obbligo di riservatezza sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto.
8. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.
9. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità ha la facoltà di risolvere il contratto di diritto, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'Autorità o a terzi.
10. L'Aggiudicatario può citare gli elementi essenziali del contratto qualora tale indicazione sia necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa ad altre procedure di gara.
11. L'obbligo di riservatezza non si applica ad informazioni che:
  - a) siano, o siano state di pubblico dominio (a meno che la divulgazione non dipenda da un inadempimento delle obbligazioni stabilite nel contratto);
  - b) siano state ottenute autonomamente da terzi;
  - c) al momento della rilevazione siano già in possesso di terzi.

## **ART. 22**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto di quanto definito dal d.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti in sede di sottoscrizione del Contratto sono esatti e corrispondono al vero. Le parti sono reciprocamente esonerate da

qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. L'Appaltatore si obbliga a:

- a) curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");
- b) eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- c) attivare le necessarie procedure aziendali per assicurare il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ivi incluse le misure per l'individuazione dei soggetti responsabili del trattamento e l'adozione delle misure volte a ridurre i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

### ***ART. 23***

#### **FORO COMPETENTE**

1. Per la tutela avverso i provvedimenti dell'Autorità, gli atti di gara, il divieto di rinnovo tacito dei servizi e la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 133 c.p.a., è competente il TAR Lazio.
2. Per le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del Contratto è competente il Foro individuato ai sensi dell'art. 25 c.p.c.

### ***ART. 24***

#### **OSSERVANZA DI LEGGI E DI REGOLAMENTI**

1. L'impresa, sotto propria responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ed in particolare:
  - a) al d.lgs. 50/2016, in materia di appalti pubblici;
  - b) al Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni approvato con delibera n. 17/98 e s.m.i.;

- c) alle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di contabilità dello Stato;
  - d) a ogni altra disposizione normativa vigente in materia di contratti con la pubblica amministrazione;
- decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”.

**ART. 25**

**ONERI FISCALI E SPESE**

1. Tutte le spese inerenti al Contratto, inclusa la registrazione a tariffa fissa e le spese di bollo, sono a carico dell'Appaltatore, che provvede nei termini previsti dalla vigente normativa.
2. L'IVA resta a carico dell'Autorità nella misura prevista dalla legge.

**26**

**RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato e nell'allegato tecnico si fa riferimento alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

Il sottoscritto ....., in qualità di procuratore speciale della Società....., dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., la Società dichiara, a mezzo del proprio rappresentante, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificamente gli articoli, le clausole e le condizioni di seguito elencate: Art. 7 - Cauzione e garanzie; Art. 8 -- Pagamenti; Art. 9 – Oneri e responsabilità dell'Appaltatore; Art. 10 – Attività a carico dell'Appaltatore; Art. 12 - Verifica di esecuzione delle attività; Art. 13- Penali; Art. 15 - Cessione, subappalto e revisione dei prezzi; Art. 16 - Risoluzione del contratto; Art. 17 - Clausola risolutiva espressa; Art. 18 - Recesso; Art. 19 - Esecuzione in danno; Art. 21 - Riservatezza; Art. 22 - Trattamento dei dati personali; Art. 23- Foro competente; Art. 25 - Oneri fiscali e spese.

Firma dell'Appaltatore \_\_\_\_\_

Richiesto io, dott. ...., Ufficiale Rogante delegato alla stipulazione dei contratti presso questa Autorità, ho ricevuto e pubblicato il presente contratto mediante lettura datane ad alta ed intelligibile voce in presenza delle parti contraenti, le quali, prima di sottoscriverlo, anche in margine di ciascun foglio, hanno, da me interpellate, dichiarato essere l'atto stesso conforme alle loro volontà.

Consta il presente atto di numero ..... (.....) pagine di carta uso bollo, sottoposte a bollazione, scritte da persona di mia fiducia.

L' Ufficiale rogante: \_\_\_\_\_